

**DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2025**

**314/2025/R/EEL**

**VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PROPOSTA DI MODIFICHE AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE, IN MATERIA DI GARANZIE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1347<sup>a</sup> riunione dell'8 luglio 2025

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio del 13 giugno 2024 2024/1747;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SOGL);
- il Regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 agosto 2009, ARG/elt 107/09 e in particolare l'Allegato A (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 83/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 83/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2024, 5/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 5/2024/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 326/2024/R/eel, nella versione 3 approvata con la deliberazione 8 luglio 2025, 313/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 326/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2024, 499/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 499/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2024, 554/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 554/2024/R/eel);
- il “Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete”, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 30 aprile 2025, protocollo Autorità 30018 del 30 aprile 2025 (di seguito: comunicazione 30 aprile 2025).

#### CONSIDERATO CHE:

- in esito al terzo pacchetto energia, la Commissione Europea ha adottato una serie di regolamenti specifici relativi a regole armonizzate per la gestione del sistema elettrico e il funzionamento del mercato interno dell’energia; nel dettaglio, per quanto attiene al presente provvedimento:
  - il Regolamento CACM ha introdotto il *Single Day Ahead Coupling* e il *Single Intraday Coupling* ai quali l’Italia si è unita rispettivamente nel febbraio 2015 (fatta eccezione per la frontiera con la Grecia che è stata integrata nel dicembre 2020) e nel settembre 2021 (sempre fatta eccezione per la frontiera con la Grecia che è stata integrata nel dicembre 2022);
  - il Regolamento SOGL ha ridefinito i servizi ancillari, con particolare attenzione ai servizi per il bilanciamento, armonizzando i criteri per la gestione del sistema nelle normali condizioni di esercizio;
  - il Regolamento *Balancing* ha introdotto specifiche piattaforme europee per lo scambio dei prodotti di bilanciamento secondo un modello TSO-TSO e ha definito criteri per la remunerazione delle risorse di bilanciamento e per la regolazione economica degli sbilanciamenti;
- i contenuti dei Regolamenti emanati dalla Commissione Europea sono stati confermati nell’ambito del *Clean Energy Package* (di cui fanno parte la Direttiva 944/2019 e il Regolamento 943/2019) che ha abrogato, sostituendolo, il terzo pacchetto energia;

- ulteriori modifiche ai Regolamenti 943/2019 e alla Direttiva 944/2019 sono state approvate dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea a giugno 2024, rispettivamente con il Regolamento 1747/2024 e la Direttiva 1711/2024;
- il combinato disposto del Regolamento 943/2019 e del Regolamento *Balancing* definisce i ruoli del *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) e del *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP); segnatamente:
  - il BRP è il soggetto responsabile della programmazione e della regolazione degli sbilanciamenti del portafoglio di unità di produzione o di consumo di cui è responsabile;
  - il BSP è il soggetto che eroga i servizi ancillari per il bilanciamento del sistema;
- il Regolamento SO GL:
  - definisce i servizi di:
    - *Frequency Containment Reserve* (di seguito: FCR), coincidente con la riserva primaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
    - *automatic Frequency Restoration Reserve* (di seguito: aFRR) coincidente con la riserva secondaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
    - *manual Frequency Restoration Reserve* (di seguito: mFRR) e *Replacement Reserve* (di seguito: RR) coincidenti, nel complesso, con la riserva terziaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
  - identifica i requisiti armonizzati che devono essere rispettati dalle risorse che forniscono i servizi di cui sopra.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nel corso dell'ultimo decennio, anche per effetto degli obiettivi di decarbonizzazione introdotti dall'Unione Europea, il sistema elettrico è andato significativamente mutando, con una sempre maggiore presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e di impianti di produzione distribuiti sul territorio, di piccole dimensioni e anch'essi per lo più alimentati da fonti aleatorie, in sostituzione degli impianti di grande taglia, alimentati da fonti tradizionali programmabili;
- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE); il procedimento intende, in particolare, raccordare in una disciplina organica la regolazione del dispacciamento, assicurando la compatibilità tra il disegno di riforma del dispacciamento elettrico nazionale e i regolamenti europei, promuovendo l'integrazione nel mercato delle risorse distribuite sia singolarmente sia aggregate e garantendo la stabilità nel tempo del nuovo quadro regolatorio;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con la deliberazione 345/2023/R/eel, l'Autorità ha approvato il TIDE recante il nuovo quadro regolatorio delle disposizioni in materia di articolazione dei mercati, classificazione e approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, partecipazione delle risorse al servizio di

- dispacciamento singolarmente e tramite aggregato, separazione dei ruoli di BSP e BRP e *settlement* del servizio di dispacciamento;
- il TIDE è entrato in vigore l'1 gennaio 2025, secondo un'implementazione per fasi, articolata come segue:
    - fase transitoria (di cui alla Sezione 4-30.3 “Fase transitoria di implementazione del TIDE”) dall'1 gennaio 2025 fino al 31 gennaio 2026 con implementazione del TIDE in modo semplificato al fine di assicurare una transizione graduale rispetto a quanto previsto fino al 31 dicembre 2024 dalla deliberazione 111/06;
    - fase di consolidamento (di cui alla Sezione 4-30.4 “Fase di implementazione del TIDE di consolidamento”) dall'1 febbraio 2026 con implementazione quasi completa del TIDE ad eccezione dell'approvvigionamento esclusivamente a mercato della FCR e della separazione fra BSP e BRP per gli impianti essenziali;
    - fase di regime (di cui alla Sezione “4-30.5 “Fase di implementazione del TIDE di regime”) da una data che verrà individuata da Terna in un successivo momento.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nel quadro regolatorio vigente al 31 dicembre 2024, i ruoli di BRP e BSP erano svolti dal cosiddetto utente del dispacciamento che era contemporaneamente responsabile della regolazione degli sbilanciamenti e fornitore dei servizi ancillari nazionali globali; dal punto di vista contrattuale esistevano, quindi, un contratto tipo di dispacciamento di immissione e un contratto tipo di dispacciamento di prelievo;
- costituiva eccezione alla regola generale la fornitura dei servizi ancillari nell'ambito dei progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel che vedevano un BSP potenzialmente distinto dal BRP; dal punto di vista contrattuale ciò si rifletteva in un rapporto contrattuale con il BRP titolare del contratto di dispacciamento di immissione o di prelievo e in un rapporto contrattuale con il BSP per la fornitura dei servizi ancillari nell'ambito di ciascun progetto pilota;
- gli utenti del dispacciamento erano tenuti a presentare una garanzia in coerenza con quanto previsto dal Regolamento del sistema di garanzie (di seguito: Regolamento Garanzie) di cui all'Allegato A.61 al Codice di Rete, la cui ultima versione antecedente all'adozione del TIDE era stata positivamente verificata dall'Autorità con la deliberazione 83/2019/R/eel;
- in generale il sistema di garanzie era articolato come segue:
  - la presentazione delle garanzie nelle forme di:
    - fideiussione a prima richiesta rilasciata da:
      - istituti bancari, intermediari finanziari e imprese assicurative con *rating* di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di *Standard & Poor's Corporation / Fitch Ratings* e/o *Moody's Investor* (di seguito: *rating* minimo);
      - imprese assicurative che, pur non avendo un *rating*, avessero raccolto nell'ultimo biennio premi per importi non inferiori a 150 M€ annui nei rami incendio e responsabilità civile e 10 M€ nel ramo cauzioni;
    - possesso di un *rating* pari o superiore al *rating* minimo;

- deposito cauzionale infruttifero;
- *parent company guarantee* da parte della società controllante che abbia un *rating* pari o superiore al *rating* minimo;
- una durata della garanzia fino al 31 maggio dell’anno successivo di validità del contratto per il 90% dell’importo complessivo e fino al 31 ottobre dell’anno successivo all’anno di validità del contratto per il rimanente 10%;
- una prima garanzia da prestare all’atto della stipula del contratto di dispacciamento, tale da coprire:
  - per le unità di produzione, 4 mesi di partite economiche relative agli oneri per lo sbilanciamento a programma, con un minimo di 50 k€;
  - per le unità di consumo, 4 mesi di partite economiche relative agli oneri per i corrispettivi di dispacciamento e i corrispettivi di sbilanciamento (valutati sulla base dello sbilanciamento medio degli ultimi sei mesi), con un minimo di 50 k€;
- il monitoraggio quotidiano dell’esposizione dell’operatore calcolata come somma degli oneri consuntivati e non ancora saldati e degli oneri stimati; lato unità di produzione si considerava l’intera esposizione dell’utente del dispacciamento, mentre lato unità di consumo si guardava rispetto agli ultimi 7 giorni che erano confrontati con un valore pari a 1/16 della garanzia prestata (in altri termini si doveva garantire una copertura settimanale per le successive 16 settimane);
- la possibilità per la società di chiedere una riduzione della garanzia; il valore della garanzia ridotta doveva comunque coprire:
  - gli oneri effettivi degli ultimi 4 mesi;
  - gli oneri stimati per 4 mesi valutati sulla base del valore stimato per gli ultimi 30 giorni;
- la possibilità per gli operatori in regola con i pagamenti di presentare una garanzia dimezzata lato unità di consumo e ridotta di un fattore 20 lato unità di produzione;
- in caso di incapienza per 10 giorni consecutivi l’obbligo di reintegrare la garanzia pena la risoluzione del contratto di dispacciamento;
- in previsione dell’avvio della fase transitoria del TIDE Terna ha provveduto ad aggiornare il Regolamento Garanzie, al fine di allinearne i contenuti con la nomenclatura prevista dal TIDE e ad aggiornare le procedure di monitoraggio dell’esposizione massima per tenere conto del passaggio ad un *Imbalance Settlement Period* a 15 minuti attuato dall’1 gennaio 2025 in coerenza con quanto disposto dal TIDE e dal Regolamento *Balancing*;
- la nuova versione del Regolamento Garanzie è stata positivamente verificata dall’Autorità con la deliberazione 499/2024/R/eel.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a partire dalla fase di consolidamento, la separazione dei ruoli fra BSP e BRP si riflette anche a livello contrattuale; più nel dettaglio il TIDE prevede:
  - il contratto di dispacciamento di immissione e il contratto di dispacciamento di prelievo con riferimento alle attività dei BRP;

- il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali con riferimento alle attività dei BSP;
- in coerenza con quanto disposto dal TIDE Terna ha predisposto la nuova versione del Regolamento Garanzie che è stata posta in consultazione in due distinte fasi:
  - in data 16 dicembre 2024 unitamente agli schemi dei contratti di dispacciamento e del contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali;
  - in data 20 marzo 2025 per illustrare le ulteriori modifiche apportate per tenere conto delle osservazioni pervenute durante la prima consultazione;
- con la comunicazione 30 aprile 2025, Terna ha trasmesso all'Autorità:
  - la nuova versione del Regolamento Garanzie;
  - le osservazioni puntuali inviate dagli operatori nel corso della consultazione e una presentazione di sintesi delle stesse;
- la novità sostanziale del nuovo Regolamento Garanzie è la definizione di una garanzia unica per ciascuna società da utilizzarsi per coprire l'esposizione complessiva rispetto a tutti i contratti (di dispacciamento e per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali) da essa stipulati; più nel dettaglio Terna ha proposto:
  - la presentazione delle garanzie nelle forme di:
    - fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari e imprese assicurative con *rating* di lungo periodo uguale o superiore al *rating* minimo; non sono più ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari o da imprese assicurative che, pur non avendo un *rating*, abbiano raccolto nell'ultimo biennio premi per importi non inferiori a 150 M€ annui nei rami incendio e responsabilità civile e 10 M€ nel ramo cauzioni;
    - possesso di un *rating* pari o superiore al *rating* minimo;
    - deposito cauzionale infruttifero;
    - *parent company guarantee* da parte della società controllante che abbia un *rating* pari o superiore al *rating* minimo;
  - una durata della garanzia di almeno 12 mesi con rinnovo tacito annuale con diritto, da parte del garante, di esprimere la propria contrarietà al rinnovo con un anticipo di almeno 120 giorni;
  - una prima garanzia da presentare all'atto della stipula del contratto articolata come segue:
    - per le attività del BRP copertura di
      - 2 giorni di oneri di sbilanciamento pieno per le unità di produzione per le quali Terna ha a disposizione le misure nel giorno D+2;
      - 10 giorni di oneri di sbilanciamento pieno per le unità di produzione diverse da quelle del punto precedente;
      - 2 mesi e mezzo di oneri di dispacciamento e di oneri di sbilanciamento medio e 10 giorni di oneri di dispacciamento e di oneri di sbilanciamento pieno per le unità di consumo;
    - per le attività dei BSP copertura di 2 mesi di partite economiche relative al massimo fra gli oneri relativi al corrispettivo addizionale di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento a salire e gli oneri relativi all'accettazione delle offerte a scendere sul Mercato per il Bilanciamento e il Ridispacciamento (di

- seguito: MBR), valutati con riferimento all'ultimo mese per cui sono disponibili i dati e assumendo movimentazioni richieste per 50 ore al mese;
- un valore minimo della garanzia pari a 50 k€ per ciascun contratto siglato;
  - il monitoraggio quotidiano dell'esposizione dell'operatore calcolata come somma degli oneri consuntivati e non ancora saldati e degli oneri stimati, maggiorata, limitatamente alle società che svolgono il ruolo di BRP, 1 giorno di sbilanciamento pieno delle unità di produzione e 10 giorni di oneri di dispacciamento e di oneri di sbilanciamento pieno per le unità di consumo;
  - la valutazione degli oneri di sbilanciamento pieno per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili confrontando la potenza nominale dell'unità di produzione con il profilo di immissione degli ultimi 12 mesi, e considerando per gli impianti fotovoltaici a titolo forfettario una capacità di immissione pari al 50% di quella installata;
  - la valutazione degli oneri di sbilanciamento pieno per le unità di produzione alimentate da fonti programmabili assumendo uno sbilanciamento pari alla capacità di immissione dell'unità;
  - la valutazione degli oneri di sbilanciamento medio per le unità di consumo in funzione dello sbilanciamento medio registrato dal BRP negli ultimi 4 mesi;
  - la valutazione degli oneri di sbilanciamento pieno per le unità di consumo assumendo uno sbilanciamento pari alla capacità di prelievo dell'unità;
  - la riduzione dell'esposizione dell'operatore ai fini del monitoraggio della garanzia (ad eccezione degli oneri di dispacciamento e di sbilanciamento pieno lato prelievo che devono essere garantiti per intero) tramite l'applicazione di un bonus di onorabilità
    - pari a 2 per le società che svolgono solo il ruolo di BSP;
    - pari a 2 per le società che svolgono il ruolo di BRP con esposizione nell'ultimo mese in riduzione rispetto all'esposizione media degli ultimi sei mesi;
    - compreso fra 1 e 2 per le società che svolgono il ruolo di BRP con esposizione nell'ultimo mese superiori rispetto all'esposizione media degli ultimi sei mesi;
  - in caso di incapienza della garanzia (anche solo per 1 giorno) rispetto all'esposizione ridotta, l'obbligo di reintegrazione della garanzia entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di Terna, pena la risoluzione del contratto; il nuovo valore deve essere tale da coprire l'esposizione non coperta dalla garanzia e, limitatamente alle società che svolgono il ruolo di BRP, ulteriori 10 giorni di oneri di dispacciamento e di sbilanciamento medio per le unità di consumo o ulteriori 10 giorni di oneri di sbilanciamento medio per le unità di produzione; a tale scopo si utilizza lo sbilanciamento medio massimo fra quello degli ultimi 10 giorni e quello degli ultimi 4 mesi, distinto lato immissione e lato prelievo;
  - la risoluzione automatica del contratto qualora nei 7 giorni concessi per la reintegrazione della garanzia, l'esposizione della società si incrementi di oltre 250 k€ oppure, limitatamente alle società che svolgono il ruolo di BRP, si registri una percentuale di sbilanciamento superiore di almeno il 20% rispetto a quella usata ai fini del calcolo dell'integrazione;

- in caso di società con più contratti, la risoluzione a partire dal contratto con l'esposizione maggiore con utilizzo della garanzia per la copertura delle esposizioni relative agli altri contratti;
- la possibilità per la società di chiedere una riduzione della garanzia purchè tale garanzia sia risultata capiente per almeno 30 giorni consecutivi; il valore della garanzia ridotta deve comunque coprire:
  - l'esposizione massima degli ultimi 30 giorni;
  - limitatamente alle società che svolgono il ruolo di BRP, gli oneri di dispacciamento stimati per 4 mesi (al netto degli oneri di sbilanciamento) valutati sulla base del massimo valore mensile registrato negli ultimi 18 mesi;
- la possibilità per le società che svolgono il ruolo di BRP di inserire nuove unità di produzione o di consumo nel contratto sulla base della capienza residua della garanzia, al netto di 2 mesi e mezzo di operatività stimata per le unità di produzione già inserite nel contratto; tale capienza può essere utilizzata sia per potenza aggiuntiva lato prelievo (ciascun MW di potenza aggiuntiva in prelievo deve risultare coperto per almeno 2 mesi e mezzo di oneri di dispacciamento e di sbilanciamento medio e 10 giorni di oneri di dispacciamento e di sbilanciamento pieno) sia per potenza aggiuntiva lato immissione (ciascun MW di potenza aggiuntiva in immissione deve risultare coperto per almeno 2 mesi e mezzo di oneri di sbilanciamento medi);
- una fase transitoria per assicurare gradualità nella transizione dalla precedente versione del Regolamento Garanzie, con applicazione fino a dicembre 2028 di bonus di onorabilità distinti lato contratto di dispacciamento di immissione e contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali e lato contratto di dispacciamento di prelievo; in particolare:
  - per il contratto di dispacciamento di immissione e il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari globali si parte da un bonus di onorabilità pari a 5 con riduzione di una unità su base annua; in altri termini, nel transitorio è consentita una esposizione massima fino a 5 volte la garanzia prestata, con riduzione graduale nel tempo;
  - per il contratto di dispacciamento di prelievo si mantiene un bonus di onorabilità fisso pari a 2, indipendentemente dall'andamento nel tempo dell'esposizione dell'operatore; in altri termini, nel transitorio è consentita sempre una esposizione massima pari al doppio della garanzia prestata;
- in merito alle risposte pervenute dagli operatori nell'ambito delle due fasi di consultazione, Terna ha evidenziato, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento:
  - di non aver accolto la richiesta degli operatori di ripristinare il fattore di correzione lato immissione pari a 20, o in subordine, ridotto a 15 o a 10; in alternativa è stata introdotta la fase transitoria con un bonus di onorabilità specifico per il contratto di dispacciamento di immissione e il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali con valore iniziale di 5 e riduzione di un'unità su base annua;
  - di aver parzialmente accolto la richiesta degli operatori di rendere il bonus di onorabilità indipendente dall'esposizione dell'operatore, prevedendo tale

- disposizione solamente fino al 2028; tale richiesta era stata giustificata dagli operatori in quanto la maggiore esposizione deve comunque essere garantita tramite integrazione di garanzia; dal 2029 troverà, quindi, applicazione la formulazione dipendente dall'esposizione;
- la nuova versione del Regolamento Garanzie proposta da Terna con la comunicazione 30 aprile 2025 contiene significativi elementi di discontinuità rispetto alla versione precedente; più nel dettaglio:
    - non sono più ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari e istituti assicurativi privi di *rating*;
    - il valore della prima garanzia copre:
      - per le unità di produzione gli oneri di sbilanciamento pieno per un massimo di 10 giorni (ridotto a 2 se Terna ha a disposizione le misure nel giorno D+2) e non il valore degli oneri attesi per 4 mesi considerando lo sbilanciamento medio dell'operatore;
      - per le unità di consumo, 2 mesi e mezzo di oneri di dispacciamento e di oneri di sbilanciamento medio più 10 giorni di oneri di dispacciamento e di sbilanciamento pieno e non più 4 mesi di oneri di dispacciamento attesi e di sbilanciamento medio;
    - la garanzia deve coprire non solo l'esposizione, ma anche, limitatamente alle società che svolgono il ruolo di BRP, 1 giorno di sbilanciamento pieno delle unità di produzione e 10 giorni di oneri di dispacciamento e di oneri di sbilanciamento pieno per le unità di consumo;
    - a parità di esposizione a regime sarà consentita ai soggetti in regola con i pagamenti di presentare una garanzia dimezzata; se lato unità di consumo ciò si pone in continuità con quanto attualmente vigente (fatta salvo un lieve incremento della garanzia da prestare in caso di incremento dell'esposizione dell'operatore negli ultimi sei mesi), per le unità di produzione il gradino è significativo con una garanzia che a regime diventa 10 volte quella attuale; la fase transitoria, invero, mitiga l'impatto, ma prevede pur sempre un quadruplicamento iniziale della garanzia (bonus di onorabilità pari a 5 rispetto al fattore di correzione di 20 attualmente vigente); a ciò si somma l'eliminazione del cap di 10 M€ previsto per la garanzia lato immissione nel Regolamento Garanzie in essere;
    - la richiesta di integrazione della garanzia scatta nel momento in cui si verifica una incapienza, mentre in precedenza l'incapienza doveva permanere per almeno 10 giorni consecutivi;
  - per i soggetti che già svolgono il ruolo di BRP nella fase transitoria di implementazione del TIDE, non è prevista la presentazione della prima garanzia, ma trova direttamente applicazione il monitoraggio della garanzia sulla base delle partite economiche maturate dall'operatore in tutte le sue attività.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 326/2024/R/eel, l’Autorità ha introdotto un meccanismo di incentivazione per la promozione della riduzione del costo del dispacciamento per i trienni 2025-2027 e 2028-2030 basato su una logica totalmente *output based*;
- per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, il meccanismo definito dalla deliberazione 326/2024/R/eel prevede il riconoscimento di un incentivo ulteriore in funzione delle tempistiche con cui sono raggiunte le *milestones* incluse in uno specifico cronoprogramma sottoposto all’approvazione dell’Autorità; il cronoprogramma è stato approvato dall’Autorità con la deliberazione 554/2024/R/eel;
- la sezione del cronoprogramma relativa all’implementazione del TIDE prevede l’invio da parte di Terna all’Autorità di una proposta del Regolamento garanzie con data prevista per il completamento il 31 maggio 2025 e data ultima per il completamento il 30 giugno 2025 (di seguito: *milestone* ML2);
- con la comunicazione 30 aprile 2025, Terna ha precisato che l’invio della proposta del Regolamento Garanzie debba essere inteso anche ai fini del rispetto del cronoprogramma relativo al meccanismo di incentivazione di cui alla deliberazione 326/2024/R/eel;
- con la comunicazione 30 aprile 2025 Terna ha altresì evidenziato che, per migliorare le stime sull’esposizione degli operatori e ridurre i valori delle garanzie lato immissione, sia opportuno:
  - prevedere l’obbligo di invio da parte delle imprese distributrici e dei gestori dei sistemi di distribuzione chiusi dei dati di misura dell’energia immessa entro le 48 ore successive al giorno di riferimento;
  - l’obbligo per il Sistema Informativo Integrato di inviare a Terna informazioni sui prelievi aggregate per BRP;
- Terna in data 27 marzo 2025 ha posto in consultazione una proposta di revisione dell’Allegato A.72 al Codice di Rete relativo alla procedura RIGEDI per la modulazione straordinaria a scendere prevedendo, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, l’estensione dell’obbligo di installare il controllore centrale di impianto (di seguito: CCI) almeno per gli impianti di produzione di taglia pari o superiore a 500 kW;
- il CCI ha sia funzioni di monitoraggio sia funzioni di controllo; in particolare esso consente di rilevare dati in tempo reale, ancorché non validati, consentendone la successiva trasmissione all’impresa distributtrice e da quest’ultima a Terna.

**RITENUTO CHE:**

- il valore della garanzia debba essere tale da coprire l’esposizione massima dell’operatore come conseguente alla sua ordinaria attività; considerati i tempi dei pagamenti delle fatture previsti dal TIS, l’esposizione massima è data da poco meno di 3 mesi di operatività (in quanto le partite del mese M sono liquidate nella seconda metà del mese M+2);

- il valore della garanzia debba essere altresì tale da tutelare il sistema elettrico (e soprattutto i BRP lato prelievo che in ultima istanza coprono gli eventuali crediti non riscossi da Terna in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 5/2024/R/eel) dal rischio di massima insolvenza degli operatori; in tale ottica:
  - lato immissione, la massima insolvenza si concretizzi nel momento in cui viene programmata sulla piattaforma di nomina un'immissione cui poi non corrisponde un'immissione effettiva in tempo reale; tale rischio è rilevante per le unità di produzione alimentate da fonti programmabili (per le quali il produttore potrebbe effettivamente decidere di programmare e successivamente non produrre), mentre è inferiore per le unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, in quanto una immissione è comunque attesa per non perdere la fonte primaria e gli eventuali incentivi associati alla produzione;
  - lato prelievo, la massima insolvenza si concretizzi nel momento in cui l'energia prelevata viene interamente comprata a sbilanciamento senza alcuna programmazione sulla piattaforma di nomina;
- la nuova versione del Regolamento Garanzie tenga adeguatamente conto di quanto riportato nei precedenti punti in quanto prevede una garanzia in grado di coprire l'esposizione dell'operatore con riferimento alla sua ordinaria attività, maggiorata di eventuali oneri legati allo sbilanciamento pieno delle unità di produzione e delle unità di consumo a tutela del rischio massimo di insolvenza;
- il passaggio da garanzie separate per ciascun contratto di dispacciamento ad una garanzia unica valida per tutti i contratti costituisca un elemento di flessibilità utile per tutti gli operatori che svolgono differenti ruoli come BRP di immissione, BRP di prelievo e BSP;
- per in presenza di una garanzia unica, non sia condivisibile utilizzare a regime lo stesso bonus di onorabilità lato immissione e lato prelievo in quanto i rischi di massima insolvenza lato prelievo sono generalmente più elevati rispetto al lato immissione;
- sia quindi opportuno mantenere anche a regime (e non solo nella fase transitoria) la differenziazione dei bonus di onorabilità; in particolare:
  - sia condivisibile l'applicazione a regime, lato prelievo, di un bonus di onorabilità dipendente dall'andamento dell'esposizione dell'ultimo mese rispetto alla media degli ultimi sei mesi, in modo da evitare rischi di insolvenza legati a significativi incrementi delle unità di consumo presenti nel contratto; in tale caso, infatti, l'esposizione dell'ultimo mese sarebbe in crescita e il bonus di onorabilità verrebbe conseguentemente ridotto con incremento della garanzia da prestare a pari esposizione;
  - sia opportuno, invece, fissare il bonus di onorabilità lato immissione a regime ad un valore pari a 10, anziché a 2 come proposto da Terna;
- la transizione verso il nuovo sistema di garanzie debba avvenire con gradualità limitando, per quanto possibile, significative discontinuità rispetto al sistema attualmente vigente; in tale ottica:
  - sia condivisibile la fase transitoria prevista da Terna lato prelievo, in quanto assicura il mantenimento in essere del bonus di onorabilità pari a 2 fino a dicembre

- 2028, in continuità con quanto attualmente in essere, posticipando la riduzione in caso di esposizione cumulata in crescita;
- non sia invece condivisibile la fase transitoria prevista da Terna lato immissione, in quanto basata su bonus di onorabilità significativamente inferiori rispetto alla situazione attuale;
  - sia quindi opportuno modificare la fase transitoria lato immissione, prevedendo per l'anno 2026 un bonus di onorabilità pari a 20 (in continuità con il valore attuale del fattore di correzione) con riduzione di 2 unità all'anno per arrivare al valore di 10 previsto a regime a partire dall'1 gennaio 2031;
  - la differenziazione del valore di prima garanzia lato immissione a seconda che Terna abbia o meno a disposizione le misure nel giorno D+2 possa essere parzialmente superata con la diffusione, anche presso impianti di potenza inferiore a 1 MW, di dispositivi di monitoraggio e controllo che potranno consentire a Terna di avere a disposizione opportuni dati di misura, ancorchè non validati.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- per gli operatori sia importante avere a disposizione uno strumento che consenta il monitoraggio della propria esposizione al fine di poter anticipare eventuali richieste di reintegrazione delle garanzie, anche tenuto conto del fatto che le sopracitate richieste sono inviate al primo giorno di incapienza e non più dopo 10 giorni consecutivi;
- al fine di prevenire comportamenti non consoni da parte degli operatori sia altresì di fondamentale importanza che Terna renda disponibile all'Autorità, secondo le modalità ritenute più opportune, le informazioni sull'esposizione degli operatori e sulle richieste di reintegrazione delle garanzie.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- verificare positivamente la proposta del Regolamento Garanzie, previa modifica secondo quanto indicato in motivazione;
- dare altresì mandato a Terna di mettere a disposizione degli operatori, entro il 31 ottobre 2025, uno strumento che consenta il monitoraggio della propria esposizione; in questo modo gli operatori avranno tre mesi di tempo per testare l'operatività dello strumento prima della sua applicazione effettiva con l'avvio della fase di consolidamento del TIDE;
- prevedere che Terna identifichi le modalità con cui rendere disponibili all'Autorità le informazioni sull'esposizione degli operatori e sulle richieste di reintegrazione delle garanzie, inviando una proposta in tal senso all'Autorità entro il 31 ottobre 2025;
- prevedere che Terna, entro il 30 giugno 2028 e sulla base delle risultanze del primo biennio di operatività del nuovo meccanismo, valuti un ulteriore aggiornamento del Regolamento Garanzie (e in particolare dei parametri in esso contenuti ai fini della quantificazione delle garanzie), previa consultazione

## **DELIBERA**

1. di verificare positivamente la proposta di Regolamento Garanzie riportata nell'Allegato A.61 al Codice di Rete, di cui alla comunicazione 30 aprile 2025, previa modifica secondo quanto indicato in motivazione;
2. di dare mandato a Terna di rendere disponibile agli operatori entro il 31 ottobre 2025 uno strumento per il monitoraggio della propria esposizione;
3. di dare mandato a Terna di inviare entro il 31 ottobre 2025 all'Autorità una proposta recante le modalità per la messa a disposizione delle informazioni relative all'esposizione degli operatori e alle richieste di reintegrazione delle garanzie;
4. di prevedere che Terna, entro il 30 giugno 2028 e sulla base delle risultanze del primo biennio di operatività del nuovo meccanismo, valuti un ulteriore aggiornamento del Regolamento Garanzie (e in particolare dei parametri in esso contenuti ai fini della quantificazione delle garanzie), previa consultazione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

8 luglio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*